



OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO PROVVISORIO E SPERIMENTALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Proposte per la modifica del “Regolamento Provvisorio e Sperimentale per l'esercizio della pesca nelle acque del Parco Regionale del Matese”:

- l'art. 2 è così modificato al punto 5 “E’ vietata la detenzione, l’uso e la pasturazione con larve di mosca carnaria (Bigattini) per la pesca nei Torrenti fiumi del Parco e nel Lago di Letino”.
- L’art.5 il terzo capoverso è abrogato, in quanto non si evidenziano rischi elevati per la popolazione di luccio italico presente nei laghi di Gallo e Matese, in ragione anche dell’habitat degli stessi che presenta condizioni ideali per la riproduzione e conservazione della specie. Si vuole tuttavia promuovere una razionale politica di gestione della pesca, pertanto la misura minima di prelievo è innalzata a 45 cm e il prelievo sarà concesso in massimo un esemplare per giornata di pesca.
- l’art 5 è aggiunto il seguente capoverso “Per ogni giornata di pesca, il pescatore non può catturare più di 1 (uno) capo complessivo di luccio”;
- l’art. 7 è così modificato nei punti: “3. Carpa: “prelievo vietato”; 4. Anguilla: “prelievo vietato”;
- l’art 7 a seguito delle modifiche all’art 5 è così modificato al punto 6 “Luccio: 45 cm”;
- l’art. 8 è modificato al secondo capoverso con la seguente disposizione: “Nel tratto No Kill è consentita la pesca esclusivamente con: esche artificiali con la tecnica della mosca, con sistema a frusta “coda di topo” con non più di due artificiali muniti di ami privi di ardiglione e con la tecnica dello spinning con esche rigide rotanti e minnows con amo singolo privo di ardiglione”;
- l’art. 8: il terzo capoverso viene eliminato;
- l’art. 8 il quarto capoverso è così modificato: “Il pesce va guadagnato e mantenuto in acqua fino al rilascio, senza subire alcuna manipolazione ed è sempre vietato in tale zona l’uso del cestino da pesca; l’uso di ancorette e di ami con ardiglioni schiacciati”.



Note aggiuntive per l'utilizzo improprio del termine torrente e per alcune modifiche di sintassi

Articolo 1:

Il presente regolamento si applica ai laghi di Matese, Letino e Gallo Matese, e ai tratti dei torrenti Lete e Sava, ricadenti nel territorio del Parco.

L'esercizio della pesca nei laghi Matese, Letino e Gallo Matese non è consentita a distanza minore di 40 mt dalle dighe di sbarramento.

Può essere esercitata da chi è in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque interne.

Deve essere modificato così:

Il presente regolamento si applica ai laghi di Matese, Letino e Gallo Matese, e ai tratti del torrente Sava e fiume Lete ricadenti nel territorio del Parco.

L'esercizio della pesca nei laghi Matese, Letino e Gallo Matese non è consentita a distanza minore di 40 mt dalle dighe di sbarramento.

Può essere esercitata da chi è in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque interne.

Articolo 3

Nei torrenti, l'esercizio della pesca è consentita dalla seconda domenica di marzo alla seconda domenica di ottobre, nei seguenti tratti:

1. torrente Lete: dal ponte nei pressi della località Serramonte alla immissione nel lago di Letino;
2. torrente Sava: dal ponte della strada comunale per Valle Lunga nei pressi del cimitero del Comune di Gallo Matese a valle.

Deve essere modificato così:

Nei corsi d'acqua, l'esercizio della pesca è consentita dalla seconda domenica di marzo alla seconda domenica di ottobre, nei seguenti tratti:

1. Fiume Lete: dal ponte nei pressi della località Serramonte alla immissione nel lago di Letino;
2. torrente Sava: dal ponte della strada comunale per Valle Lunga nei pressi del cimitero del Comune di Gallo Matese a valle.

Articolo 4

L'esercizio della pesca resta vietato nelle zone destinate a riposo biologico così come sotto individuate:



Ente Parco Regionale del Matese

D.P.G.R. Campania 6 novembre 2002 n. 778

(www.parcoregionaledelmatese.it)



1. torrente Lete: dalla sorgente in Località Secine al ponte in località “Le Fossate”;
2. torrente Sava: dalla sorgente al ponte sulla strada comunale per Valle Lunga nei pressi del cimitero del Comune di Gallo Matese.

Deve essere modificato così:

L'esercizio della pesca resta vietato nelle zone destinate a riposo biologico così come sotto individuate:

1. fiume Lete: dalla sorgente in Località Secine al ponte in località “Le Fossate”;
2. torrente Sava: dalla sorgente al ponte sulla strada comunale per Valle Lunga nei pressi del cimitero del Comune di Gallo Matese.

Art. 8

È istituita la Zona sperimentale di pesca "No Kill" nel tratto ricompreso tra i ponti della località “Le Fossate” e la località “Serramonte”.

Deve essere modificato così:

Art. 8

Per il Fiume Lete è istituita la Zona sperimentale di pesca "No Kill" nel tratto ricompreso tra i ponti della località “Le Fossate” e la località “Serramonte”.



REGOLAMENTO PROVVISORIO E SPERIMENTALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Art. 1

Il presente regolamento si applica ai laghi di Matese, Letino e Gallo Matese, e ai tratti del torrente Sava e fiume Lete ricadenti nel territorio del Parco.

L'esercizio della pesca nei laghi Matese, Letino e Gallo Matese non è consentita a distanza minore di 40 mt dalle dighe di sbarramento.

Può essere esercitata da chi è in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque interne.

Art. 2

1. La pesca può essere esercitata con non più di una canna con lenza, con o senza mulinello, eccetto quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

2. Non è consentito l'uso di reti, nasse, bertavelli e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per la pesca professionale. È vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate. È vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche ed esplosive.

3. È vietata qualsiasi forma di pasturazione con uova di salmone o di sangue.

4. È vietato l'uso e la detenzione di pesci e gamberi vivi da utilizzare come esca.

5. È vietata la detenzione, l'uso e la pasturazione con larve di mosca carnaria (bigattini) per la pesca nei Torrenti fiumi del Parco e nel Lago di Letino.

Art. 3

Nei corsi d'acqua, l'esercizio della pesca è consentita dalla seconda domenica di marzo alla seconda domenica di ottobre, nei seguenti tratti:

1. Fiume Lete: dal ponte nei pressi della località Serramonte alla immissione nel lago di Letino;



2. torrente Sava: dal ponte della strada comunale per Valle Lunga nei pressi del cimitero del Comune di Gallo Matese a valle.

Art. 4

L'esercizio della pesca resta vietato nelle zone destinate a riposo biologico così come sotto individuate:

1. fiume Lete: dalla sorgente in Località Secine al ponte in località "Le Fossate";
2. torrente Sava: dalla sorgente al ponte sulla strada comunale per Valle Lunga nei pressi del cimitero del Comune di Gallo Matese.

Art. 5

Per ogni giornata di pesca, il pescatore non può catturare più di 2 (due) capi complessivi di trota, eccetto per la Salmo trutta macrostigma la cui pesca sempre è vietata.

Per ogni giornata di pesca, il pescatore non può catturare esemplari di fauna ittica per un peso complessivo superiore a 3 kg, fatta eccezione per preda unica di peso superiore.

Per ogni giornata di pesca, il pescatore non può catturare più di 1 (uno) capo complessivo di luccio.

Art. 6

È vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nel periodo di seguito indicato:

1. Qualsiasi specie di trota, dal tramonto della seconda domenica di ottobre all'alba della seconda domenica di marzo;
2. Tinca, dal 15 maggio al 30 giugno;
3. Carpa, dal 15 maggio al 30 giugno;
4. Luccio, 1° gennaio al 31 marzo;
5. Anguilla, temporaneamente vietata fino a nuova disposizione dell'autorità competente;
6. Persico reale, dal 15 aprile al 15 giugno;



7. E' sempre vietata la pesca del Gambero di fiume (*Austropotamobius Pallipes*) e di ogni specie di Lampreda.
8. L'esercizio della pesca è vietato dalle ore 22.00 alle ore 5.00, fatta eccezione per la pratica del Carpfishing.

Art. 7

La lunghezza minima che gli animali acquatici devono raggiungere perché la pesca non sia vietata è la seguente:

1. Trota: cm 26;
2. Tinca: cm 30;
3. Carpa: “prelievo vietato”;
4. Anguilla: “prelievo vietato”;
5. Persico reale: cm 20;
6. Luccio: cm 45 “prelievo vietato”.

La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso all'estremità.

Art. 8

Per il Fiume Lete è istituita la Zona sperimentale di pesca "No Kill" nel tratto ricompreso tra i ponti della località “Le Fossate” e la località “Serramonte”.

Nel tratto No Kill è consentita esclusivamente la pesca con: esche artificiali con la tecnica della mosca, con sistema a frusta “coda di topo” con non più di due artificiali muniti di ami privi di ardiglione e con la tecnica dello spinning con esche rigide rotanti e minnows con amo singolo privo di ardiglione.

Il pesce va guadagnato e mantenuto in acqua fino al rilascio, senza subire alcuna manipolazione ed è sempre vietato in tale zona l'uso del cestino da pesca; l'uso di ancorette e di ami con ardiglioni schiacciati.



Art. 9

Il carp fishing “No Kill” potrà essere svolto dal pescatore sportivo, con le seguenti modalità:

1. per il carpfishing “NoKill” è consentita la pesca notturna;
2. è consentito l’uso di massimo tre canne per pescatore, sempre armate di un solo amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescando l’esca esternamente all’amo (non infilata sullo stesso);
3. la pesca è consentita solo da riva;
4. al soggetto che esercita il carp fishing “NO Kill” è preclusa per l’intera giornata ogni altra attività alieutica all’interno del bacino utilizzato per la pesca;
5. sono ammesse come esche solo boiles del diametro compreso tra 10 e 30 mm e granaglie cotte;
6. durante l’esercizio della pesca e per la tutela del pescato, il pescatore dovrà essere munito di:
 - ampio guadino con maglia larghe e morbide;
 - materassino proteggi pesce rialzato da terra oppure imbottito con sponde alte, le mani e il materassino dovranno risultare bagnati durante il maneggio del pesce;
 - disinfettante per curare il pesce da eventuali ferite;
 - un secchio pieno di acqua per bagnare costantemente il pesce durante la sua permanenza fuori dall’acqua, che non potrà comunque superare i tre minuti dal momento in cui lo stesso è stato portato fuori dall’acqua;
7. il pesce catturato anche in maniera accidentale dovrà essere rilasciato immediatamente senza danneggiare lo stesso;
 - i pescatori che svolgono l’attività di carp fishing “No Kill”, possono avvalersi per il bivacco notturno di una tenda amovibile di colore mimetico (verde e/o marrone), di dimensioni non superiori a quelle necessarie ad ospitare 2 persone, da posizionarsi nei pressi della postazione di pesca (ove richiesto dai comuni previo pagamento degli oneri dovuti);
8. tutto il materiale utilizzato per la pesca, a eccezione della canna e del suo sostegno, dovrà essere raccolto all’interno del riparo notturno o, nelle ore diurne, sotto alla struttura utilizzata per proteggersi dal sole o dalla pioggia;



9. ogni pescatore ha l'obbligo di essere in possesso di un raccoglitore per i rifiuti prodotti o quelli ritrovati nella sua postazione.

Art. 10

Durante l'esercizio del carp fishing "No Kill" è vietato:

1. l'utilizzo di ancorette, sacche di mantenimento, nasse o qualsiasi altro strumento per la detenzione del pesce;
2. granaglie non cotte, anche per pasturazione;
3. ogni modifica dell'ambiente lacustre e spondale;
4. depositare a terra rifiuti che, eventualmente, potranno essere custoditi all'interno del riparo mobile utilizzato; gli utilizzatori delle postazioni hanno l'obbligo di mantenere le stesse sgombrare dai rifiuti;
5. detenere ogni genere di pesce vivo o morto, concluse le operazioni necessarie i pesci catturati vanno rilasciati immediatamente;
6. accendere fuochi;
7. detenere, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi e altre esche artificiali, fatta eccezione per le esche artificiali dedicate per il carp fishing come le imitazioni in gomma di boilies o granaglie; queste ultime dovranno essere usate solo ed esclusivamente come innesco e non come pasturazione;
8. l'innesco di esche direttamente sull'amo;
9. la pesca a galla;
10. abbandonare la postazione durante l'esercizio di pesca con lenza in acqua;
11. campeggiare al di fuori delle aree indicate per la pesca al carp fishing;



12. il transito e la sosta di veicoli a motore al di fuori della viabilità pubblica; gli autoveicoli dovranno essere collocati per il loro stazionamento nelle aree di sosta a ciò deputate;

L'esercizio del carp fishing "No Kill" è comunque vietato nel periodo che va dal 15 maggio al 30 giugno.

Art. 11

Sono ammesse manifestazioni e raduni di pesca sportiva con carattere esclusivamente "No Kill"

1. Le manifestazioni e i raduni saranno gestiti dalle associazioni di pesca sportiva.
2. L'associazione gestore della manifestazione e/o raduno di pesca sportiva provvederà a darne comunicazione all'Ente Parco trenta giorni prima dell'inizio dell'evento.
3. Il Parco si riserva di valutare la compatibilità con il programma delle attività dell'Ente.
4. Nella comunicazione dovranno essere indicati:
 - associazione o ente organizzatori;
 - data e tratto interessato;
 - numero presumibile dei partecipanti;
 - eventuale tratto di torrente-lago interessato.
5. I tratti interessati dalle manifestazioni o raduni di pesca devono essere delimitati dagli organizzatori mediante l'apposizione di opportune tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca No Kill" ovvero "Manifestazione di pesca No Kill" ovvero "Raduno di pesca No Kill" - "Divieto di pesca dalle ore 12 del giorno....alle ore....del giorno".
6. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a cose e/o a terzi durante lo svolgimento della gara o manifestazione, nonché della pulizia del campo di gara.
7. Il partecipante alle manifestazioni e raduni di pesca sportiva è tenuto al possesso della licenza in corso di validità, salvo quanto previsto per chi ne è esonerato dalle norme regionali.



8. Possono essere organizzate manifestazioni finalizzate alla promozione dell'attività di pesca sportiva e di conoscenza dell'ambiente acquatico, a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap, anche non in possesso di licenza o autorizzazione. Per tali manifestazioni non valgono i limiti temporali di presentazione della comunicazione di cui al comma 3.
9. Le associazioni organizzatrici dovranno avere apposita copertura assicurativa.

Art. 12

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento d'Uso è affidata ai soggetti di cui all'art. 23 della L.R. 1° settembre 1993 e ss.mm.ii.
2. L'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento comporteranno le sanzioni previste dal "Regolamento Sanzioni Amministrative" di cui al provvedimento n. 1 del 7 gennaio 2003 del Commissario dell'Ente Parco Regionale del Matese pubblicate sul BURC n. 04 del 27/01/2003.

Art. 13

In fase di prima applicazione del presente regolamento il termine dei trenta giorni per l'inoltro della comunicazione per la realizzazione manifestazioni e raduni di pesca sportiva di cui al punto 2 dell'art. 11 vigono a far data dal 1° ottobre 2020.

Per quanto concerne la navigazione si rimanda a quanto riportato nell'apposito regolamento; è possibile l'utilizzo di piccole imbarcazioni anche mosse da motore esclusivamente elettrico di potenza inferiore ad un cavallo vapore con elica in materiale plastico da utilizzarsi solo nell'esercizio della pesca "No Kill" ed esclusivamente al fine di espletare operazioni di preparazione alla pesca e per il recupero e salvataggio dei pesci durante la stessa.

Per quanto non previsto nel presente regolamento vige la specifica disciplina regionale. Per quanto altro non espressamente previsto nel presente Regolamento vigono altresì le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di pesca, ambiente ed aree protette.